



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**Dipartimento Gestione delle Risorse Umane**

**Servizio Stato Giuridico**

**U.O. “Stato Matricolare e Rilevazione Presenze”**

Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo

Telefono: 091/7033912 – FAX 091/7033951

EMAIL: [matricolare@ausl6palermo.org](mailto:matricolare@ausl6palermo.org)

WEB [www.ausl6palermo.org](http://www.ausl6palermo.org)

DATA 03/08/2010

Rif

PROT. N° SG3 17714

Al Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari  
Al Direttore del S.I.M.T. CEFALU  
Ai Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali  
Ai Direttori F.I.O. dei PP.OO. Aziendali  
Ai Responsabili amministrativi dei PP.OO. e dei Distretti Sanitari  
Ai Responsabili delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale  
Al Direttore della UOC “Servizio Affari Generali”  
Al Responsabile della UOS “Ufficio Legale”  
Al Responsabile della UOS “Contenzioso del Lavoro”  
Al Responsabile dell’U.R.P.  
LORO SEDI

Oggetto: PERMESSI AMMINISTRATORI LOCALI.

In considerazione dei frequenti quesiti o richieste di chiarimenti posti al Dipartimento scrivente, si ritiene opportuno richiamare i contenuti di precedenti circolari diramate sull’argomento in oggetto, in linea di continuità con le numerose direttive che nel tempo questo Dipartimento ha emanato sulle materie di competenza.

Poiché i vari CC.CC.NN.L. rimandano alle vigenti disposizioni legislative, per la Regione Sicilia primaria importanza assume in merito la legge regionale n. 30 del 23.12.2000 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 61 del 23.12.2000 ed in particolare il Capo II recante titolo “Disciplina dello status degli amministratori locali”, i cui punti salienti saranno esaminati brevemente di seguito.

La legge, dopo aver enunciato all’art. 15 comma primo una norma di principio sulla tutela che la Regione assicura ai cittadini che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni locali, al comma 2 stabilisce che per amministratori si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti ed i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento.

Dall’analisi delle successive disposizioni emerge che ai lavoratori dipendenti in quanto tali, senza alcuna distinzione in relazione al tipo di rapporto esistente (a tempo determinato o indeterminato ecc.), vengono attribuiti una serie di permessi, licenze ed altri benefici, sui quali è opportuno soffermarsi singolarmente.

**A) ASPETTATIVA NON RETRIBUITA:** l’art. 18 della legge esaminata stabilisce che gli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento del periodo di prova.

Tale disposizione, per la sua chiarezza, non richiede eccessivi approfondimenti; il principio ispiratore delle norme che riguardano gli amministratori locali, (tutela del diritto) sembrerebbe escludere infatti, nonostante la formulazione letterale dell’articolo induca a pensare diversamente, l’esistenza di un margine di discrezionalità del datore di lavoro ai fini della concessione; all’interno della nostra Azienda è all’uopo sufficiente che il dipendente interessato presenti apposita istanza debitamente documentata, con

l'indicazione del periodo di tempo per il quale intenda usufruire dell'istituto in parola ed a questa seguirà apposito provvedimento nella forma di Determina del Dipartimento scrivente.

Per quanto attiene agli oneri previdenziali, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art.22 della legge in esame ed all'art 81. comma 1 D. Lgs. 267/2000(T.U.R.E.L.) come modificato dall'articolo 2, comma 24, legge n. 244 del 2007, tenuto conto di quanto indicato dalla nota operativa INPDAP n.6 del 18/07/2008

**B) PERMESSI RETRIBUITI:** il successivo art. 20 si occupa più specificatamente dei permessi retribuiti spettanti ai lavoratori dipendenti amministratori locali, diversificandoli in ragione di particolari criteri (popolazione dell'ente locale amministrato, carica ricoperta ecc.):

- 01) I componenti dei consigli comunali, provinciali, unione di comuni e consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli; nel caso di svolgimento in orario serale sorge il diritto del dipendente a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; inoltre nel caso i cui i lavori si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva;
- 02) I componenti delle commissioni consiliari previste dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata per la partecipazione alle sedute;
- 03) I componenti delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, delle unioni dei comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dei regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni dei detti organi per la loro effettiva durata; in questa devono essere compresi il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per tornare al posto di lavoro e quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno;
- 04) I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni dei comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti hanno inoltre diritto ad assentarsi per un massimo di 36 ore lavorative mensili elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali ed dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

Pertanto mentre i punti da 01 a 03 configurano un diritto alla fruizione del permesso, correlandolo allo svolgimento di una riunione dell'organo di cui si è componente, il punto 4 attribuisce, sia pure unicamente agli amministratori locali chiamati ad espletare funzioni di particolare rilevanza, un diritto ad assentarsi per espletamento del mandato, totalmente svincolato dal verificarsi di un evento specifico.

Nel tentativo di conciliare le esigenze di servizio della U.O. di appartenenza del dipendente con la fruizione dei superiori permessi, sulla quale ovviamente non è ammessa alcuna discrezionalità, è opportuno che, laddove possibile, le relative "istanze" vengano avanzate con congruo anticipo, come avviene per gli altri tipi di assenza, o che addirittura il dipendente presenti al proprio Dirigente responsabile un programma di massima mensile in cui vengano individuate le giornate per le quali è prevedibile si verifichino le assenze medesime, fatte chiaramente salve le ipotesi di necessità improvvise e non pronosticabili.

Inoltre, al rientro in servizio, il dipendente che abbia fruito dei permessi indicati dai punti da 1 a 3 dovrà presentare apposita documentazione attestante l'effettivo svolgimento e la durata della riunione per cui ha richiesto il beneficio, rilasciata dall'amministrazione competente. Parimenti, con riferimento ai permessi indicati al punto 04, dovrà essere prodotta apposita documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività connessa col mandato espletato.

**C) PERMESSI NON RETRIBUITI:** il sesto comma del più volte citato art. 20 prevede che, in aggiunta ai permessi sopra indicati, il dipendente ha diritto ad ulteriori 24 ore non retribuite mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato; quest'ultima espressione sembrerebbe fare intendere che nonostante la non retribuibilità dell'assenza, la stessa non possa essere fruita sic et simpliciter dal di-

pendente, ma vada riferita allo svolgimento di un qualsiasi evento comunque connesso all'espletamento del mandato; in questo senso la prassi aziendale relativa alla comunicazione dell'assenza ed alla produzione di eventuale documentazione giustificativa, non dovrebbe divergere da quella prefigurata al punto precedente.

Si allegano in copia alla presente alcune schede sintetiche riepilogative dei permessi o similia contemplati dalla normativa analizzata, per le figure di amministratore più comuni (sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali), e modulistica relativa ad istanze e presentazione attestazioni per gli istituti in esame.

Si raccomanda ai dirigenti in indirizzo di assicurare la massima divulgazione della presente circolare al fine di consentire l'esatta applicazione delle norme e rendere possibile la fruizione del diritto del dipendente e la prevenzione ed il controllo di eventuali abusi.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.  
(Dott.ssa Maria Teresa Badalà)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
(Dr. Giuseppe Andaloro)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Dr. Gaetano La Corte)